



del 8 aprile 2023



Computo dell'indennità di aeronavigazione nel trattamento pensionistico

L'ufficio Trattamento Pensioni e Previdenza del Dipartimento della P.S. in relazione alla richiesta di chiarimenti della Segreteria Nazionale e ad integrazione della risposta il cui testo è stato pubblicato sul nr. 10/23 del 10 marzo 2023, ha fatto pervenire, in data 31 marzo, una ulteriore comunicazione. Ne riportiamo il testo:

"Con la nota segnata a margine codesta Segreteria Nazionale segnala ulteriori criticità sulle posizioni contributive del personale aeronavigante, oltre a quelle già evidenziate con nota del 9 marzo 2023, già riscontrata.

In particolare, in quest'ultima segnalazione, si evidenzia che per detto personale sulle denunce mensili redatte dal MEF-NOiPa dall'01/01/2015 non viene valorizzato il "campo" relativo alle maggiorazioni di servizio e quindi, conseguentemente tale criticità, a parere di codesta O.S. inciderebbe sul calcolo della pensione.

Al riguardo, si conferma quanto già comunicato con la ministeriale di pari numero del 15/03/2023, laddove si precisava che dal 01/01/2015, le denunce redatte dal MEF NOIPA risultavano prive, per il personale aeronavigante di talune indicazioni e tale criticità è stata sanata, dopo le interlocuzioni intervenute tra l'Ufficio VI di questa Direzione e NOIPA, da giugno 2022.

Tra le indicazioni mancanti e sanate dalla denuncia mensile di giugno 2022, rientrano anche le maggiorazioni di servizio previste dall'articolo 20 del t.u. n. 1092/1973.

Al riguardo però si precisa che tale criticità non ha inciso negativamente sulle pensioni nel frattempo liquidate, a far data dall'01/01/2019 (e non dal 17/06/2019) con la procedura Nuova Passweb.

Infatti, l'applicativo suddetto consente, comunque l'inserimento delle maggiorazioni, anche per i periodi successivi all'01/01/2015 e se per qualche posizione non risultano valorizzate dette maggiorazioni, le predette non sono state inserite, dai competenti Uffici periferici, in quanto l'interessato aveva già raggiunto il massimo di valorizzazione dei cinque anni previsto dall'articolo 5 comma I del decreto legislativo 165/1997. ..."

L'appartenente alle forze di Polizia può ottenere la partita iva per l'esercizio di un'attività agricola ancorché finalizzata alla commercializzazione della relativa produzione

Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) con la sentenza n. 00254/2023 del 24 febbraio 2023 che ha accolto il ricorso di un dipendente della Guardia di Finanza per l'annullamento del diniego del nulla osta all'apertura della partita iva finalizzata unicamente alla gestione dei terreni di proprietà e di quelli ereditati

dalla madre, al fine di poter rimanere socio viticoltore di una cooperativa, conferirvi la propria produzione, assumere l'intestazione dei macchinari agricoli caduti in successione e acquistare i materiali di consumo.

L'Amministrazione, con il provvedimento di rigetto aveva obiettato che le attività di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dell'uva costituirebbero "finalità elettive dell'azienda", la conduzione della quale non potrebbe che presupporre l'assunzione, da parte del ricorrente, della qualifica professionale di imprenditore, qualifica – collegata all'esercizio di un'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli – che risulterebbe incompatibile con il rapporto d'impiego e con il servizio prestato nella Forza di Polizia.

Il Tribunale ha invece osservato che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., la qualifica di imprenditore agricolo comprende anche *"le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"* (comma 3).

Pertanto, all'interno di tale perimetro, le attività di trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, non costituiscono, in carenza di ulteriori indicatori, il presupposto per l'attribuzione della qualifica e dello statuto di imprenditore commerciale.

Invero, *"in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo"* (così Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049, in tema di prova del carattere agricolo dell'impresa ai fini dell'accertamento dei requisiti di esenzione dalle procedure concorsuali);

Ne consegue che il mero esercizio in seno all'impresa di un'attività, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente – come invece ritenuto dall'Amministrazione - di qualificare direttamente detta impresa come commerciale ovvero di individuarne uno specifico ramo cui attribuire l'attributo della commercialità. *"Attributo che, secondo l'inequivoco dato normativo (art. 2135, comma 3, c.c.), deve essere escluso in questa sede, avendo il ricorrente dichiarato che intende cedere esclusivamente quanto prodotto dalla coltivazione dei fondi di proprietà, così da racchiudere entro tale ristretto ambito – astrattamente compatibile con la conservazione della qualifica di imprenditore agricolo - l'attività di commercializzazione, ossia limitandola all'integrale cessione della propria produzione ad un unico operatore"*.

Per quanto precede, secondo i giudici del TAR, ed entro i precisi limiti segnati dall'istanza dell'interessato, l'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo strettamente funzionale all'attività di coltivazione dei terreni di proprietà e alla conservazione dell'azienda agricola di famiglia non appare dunque incompatibile con l'appartenenza ai ruoli della Pubblica Amministrazione.

Contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo del personale della Polizia di Stato

Con la Circolare n. 7 del 14 gennaio 2022 l'INPS ha integrato le precedenti direttive emanate con la circolare n.333-G/Div.1-Sett.6/aagg.72 del 2 aprile 2015 e i messaggi n.11/2021 del 25 marzo 2021 e n. 6/2021 del 22 febbraio 2022, contenenti le disposizioni normative ed applicative in ordine agli obblighi contributivi del personale collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 1114/ 1962, per fornire, per la parte di competenza, un primo riscontro ai quesiti pervenuti in merito al contenuto della circolare INPS n. 7 del 14 gennaio 2022.

L'articolo 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che l'impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi a suo carico, di cui all'art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.

A tal proposito l'INPS ha più volte chiarito che "il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l'Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato — obbligato al versamento della ritenuta a proprio carico all'Amministrazione di appartenenza — con la quale il rapporto di lavoro non deve intendersi interrotto, è tenuta al versamento della relativa contribuzione".

Tuttavia, con la circolare n. 7/2022, nel solco di una ricostruzione giuridica della Corte di Giustizie dell'Unione europea, l'INPS ha rivisto le già menzionate disposizioni e chiarito che:

- il personale fuori ruolo ex L. n.1114/62, impiegato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nazionali essendo iscritto a fondo pensionistico UE;
- eventuali contribuzioni versate in favore del sistema previdenziale nazionale potranno essere

recuperate presso l'INPS con specifica procedura, retroattiva a dieci anni;

- il dipendente potrà far valere la contribuzione UE in ambito nazionale e viceversa.

L'Istituto ha precisato, quindi, che per il personale interessato:

- la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell'Unione e che pertanto nessuna contribuzione ai fini pensionistici è dovuta all'Amministrazione di appartenenza;
- i contributi in oggetto, già versati dall'Amministrazione per il personale collocato in fuori ruolo, potranno essere rimborsati dall'Istituto previa richiesta di restituzione, nei limiti della prescrizione decennale.

Inoltre, ha fornito indicazioni per definire le modalità di rimborso della contribuzione già versata e la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici sia nell'ambito del sistema previdenziale nazionale sia in quello comunitario, significando ulteriormente che permangono comunque gli obblighi contributivi ai fondi ex ENPAS e relativi al trattamento di previdenza (TFS) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).

La circolare di cui sopra limita il proprio ambito di disciplina ai rapporti di impiego o incarico temporaneo presso le sole Istituzioni europee presso le quali sia vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell'Unione europea, e relativa speciale tutela previdenziale, di cui al Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962 (Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica).

L'INPS ha, altresì, chiarito quali siano le Istituzioni, gli Organi, le Agenzie e le Imprese europee presso le quali è vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell'Unione europea ed ha precisato che per tale personale trova applicazione la disciplina del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ex L. 1114/62, attualmente, è gestito nella procedura NoiPA mediante unico codice di segnalazione che consente il calcolo, versamento e dichiarazione di tutta la contribuzione dovuta, l'Istituto dispone sospendere temporaneamente le richieste, ai dipendenti interessati, di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici (INPDAP) calcolata dal sistema, nelle more dello scioglimento della riserva da parte di NoiPA in merito alla creazione di un nuovo codice di segnalazione.

Non più obbligatoria per i concorsi pubblici la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A partire dal 2023 le Pubbliche Amministrazioni non sono più obbligate a pubblicare i bandi dei concorsi pubblici in Gazzetta Ufficiale. A ribadirlo è lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il numero di gennaio della nuova serie di Parliamo, la newsletter realizzata in collaborazione con Formez PA e indirizzata ai dipendenti pubblici.

Con il portale unico del reclutamento inPA, dal 2023 i bandi di concorso non sono più pubblicati in Gazzetta Ufficiale in via obbligatoria. Già dal 1° novembre 2022, infatti, le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti hanno dovuto pubblicare su inPA i propri bandi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, acquisendo anche le domande di partecipazione attraverso la stessa piattaforma.

Oltre ai bandi per il reclutamento di personale, le PA pubblicano sul Portale unico anche gli avvisi di mobilità e quelli di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per la realizzazione di interventi sul PNRR, così come le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure. Il processo è infatti biunivoco: la piattaforma raccoglie oltre 6 milioni di profili professionali ed estende il suo perimetro di ricerca ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia.

Visure catastali gratis online

Il servizio gratuito per le visure catastali online è offerto dall'Agenzia delle Entrate permette di richiedere le informazioni sui propri immobili (non si paga nulla) con pochi click.

La visura online gratis si ottiene per immobili di cui il soggetto richiedente (persona fisica, società, ente pubblico o privato, associazione) è titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il servizio fornisce informazioni sugli immobili di cui il richiedente risulta intestatario ed è disponibile per tutte le persone fisiche, che potranno consultare via web la banca dati ipotecaria e catastale. Basta che il codice fiscale del richiedente coincida con quello presente nelle banche dati ipotecaria e catastale.

L'utilità è disponibile nell'Area riservata dei Servizi telematici. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La procedura è attiva per tutta Italia con l'eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e limitatamente alle visure ipotecarie dove vige il sistema tavolare. Lo stesso servizio gratuito è disponibile anche presso gli uffici provinciali dell'Agenzia.

Le visure catastali possono essere consultate anche presso gli sportelli catastali decentrati, anche per le aziende. Si possono ottenere:

- visura catastale (per soggetto o immobile),
- mappa con la particella terreni,
- planimetria del fabbricato,

- visura ipotecaria.
- Visura catastale telematica

Il servizio "Visura catastale telematica" dell'Agenzia delle Entrate consente di acquisire:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale).

Il soggetto che effettua la consultazione, come già detto, deve essere titolare dell'immobile.

Occorre inserire il codice fiscale e selezionare la provincia in cui si trova l'immobile su cui si vogliono i documenti.

I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), registrate ai servizi telematici Entratel/Fisconline, possono accedere alle informazioni tramite gestori e operatori incaricati. Si possono ottenere:

- Visura per immobile attuale completa di cointestati.
- Visura per immobile storica senza la specifica dei cointestati.
- Visura della mappa per particelle terreni.
- Visura planimetrica per unità immobiliare urbana.
- Ispezione ipotecaria per unità immobiliare e soggetto: il risultato della ricerca è l'elenco delle formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti) nel quale il soggetto compare a favore o contro relativamente all'immobile. Partendo da questo elenco è possibile consultare le singole note. Dall'elenco sono escluse iscrizioni e trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite "a favore" del richiedente e le annotazioni a queste correlate.

I documenti sono in formato PDF e riportano nell'intestazione rispettivamente la frase "visura telematica esente al titolare di diritti reali" o "Ispezione telematica esente al titolare di diritti reali".

Il servizio Visura catastale telematica offre anche la consultazione della banca dati catastali per visure a pagamento (che non riguardano i propri immobili), come già avviene per le ispezioni ipotecarie. Le richieste possono riguardare:

- visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all'attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
- visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Incostituzionale l'obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza una indicazione legislativa delle patologie da contrastare con il vaccino

L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un "determinato" trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Con la sentenza n. 25 del 2023 la Corte costituzionale ha definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell'aggettivo "determinato", quando si tratti dell'imposizione di un obbligo vaccinale.

I giudici costituzionali hanno chiarito che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva "relativa" di legge che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie. La sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all'indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

La pronuncia è stata originata dalla questione di legittimità sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli in un caso riguardante l'obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all'estero. La Corte ha, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 206-bis del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale "profilassi vaccinali" non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.

L'abuso dei permessi ex legge 104 va valutato in relazione al turno di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare

Nel valutare la condotta del lavoratore, ai fini del riscontro di un eventuale abuso dei permessi legge 104, occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa ed in particolare, dei tempi della stessa. È quanto emerge dall'ordinanza della sezione lavoro della Cassazione n. 2235/2023 del 25 gennaio 2023.

Nella vicenda di fatto, un'azienda ha proceduto al licenziamento del lavoratore all'esito di indagini svolte da una società di investigazioni private che ha accertato che, durante la giornata in cui avrebbe dovuto assistere il congiunto, il lavoratore si è allontanato dall'abitazione di quest'ultimo.

Il Tribunale ha confermato il licenziamento, ritenendo che il suddetto comportamento violasse i doveri di correttezza e buona fede. Ad analoga conclusione sono giunti i giudici della Corte di Appello, i quali hanno inoltre contestato al lavoratore di aver percepito indebitamente la corrispondente indennità corrisposta dall'INPS.

Di tutt'altro avviso è stata, invece, la Corte di Cassazione che ha accolto le ragioni del ricorrente rinviando gli atti alla Corte d'Appello.

Dinanzi ai giudici di legittimità, il lavoratore ha rappresentato che il giorno in cui ha prestato assistenza al congiunto avrebbe dovuto svolgere il turno di lavoro notturno. Durante le ore diurne ha assistito il parente, allontanandosi per alcune ore per assolvere a delle incombenze. È però rimasto insieme al beneficiario dell'assistenza dalle ore 20 sino alle 6 del mattino successivo, vale a dire per tutta la fascia oraria in cui avrebbe dovuto lavorare, essendogli stato appunto assegnato il turno di notte.

I Giudici di piazza Cavour hanno osservato che, "l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari. Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente (cfr. Cass. 19/07/2019 n. 19580, 13/09/2016 n. 17968, 04/03/2014 n. 4984).

Nel valutare la condotta del lavoratore, tuttavia, occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa ed in particolare, con riguardo al caso in esame, dei tempi della stessa. È condivisibile l'affermazione della Corte di merito che ha ricordato che l'assistenza può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un'utilità per l'invalido e che, tuttavia, si deve tenere conto, ponendoli a raffronto, anche dei tempi di assistenza diretta prestata. Tuttavia, nel compiere tale operazione è necessario avere ben presente, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, se effettivamente durante il permesso dal lavoro sia stato sottratto tempo all'assistenza del disabile".

Sulla base di tale assunto i Giudici della Cassazione hanno ritenuto che nel caso in esame la Corte territoriale sia incorsa nella violazione di legge laddove - pur non essendo contestato in giudizio il fatto che il lavoratore aveva chiesto un permesso in relazione ad una giornata di lavoro in cui era stato assegnato ad un turno da svolgersi nelle ore notturne (dalle 22 p.m. alle 6 a.m.) - aveva ritenuto che l'essersi allontanato dal domicilio dove si trovava l'invalida da assistere nelle ore diurne immediatamente precedenti (tanto era stato accertato dai controlli effettuati da una agenzia investigativa per ciò incaricata dalla datrice di lavoro) costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso.

In tale prospettiva, pertanto, la corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame delle evidenze istruttorie allo scopo di verificare se, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell'invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato.



The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the MySIULP app interface with various news articles and a 'lettura veloce' section. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the acronym 'MISTUP' inside, surrounded by twelve stars. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in a large, white, sans-serif font, with the tagline 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' underneath in a smaller, white, sans-serif font. At the bottom right, there are two dark blue buttons: one for 'Google play' with the Android logo and the text 'ANDROID APP ON Google play', and another for 'App Store' with the Apple logo and the text 'Download on the App Store'.

Attuata la Direttiva europea sul Whistleblowing

Approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. whistleblowing).

Col termine Whistleblowing si intende possibilità da parte del dipendente pubblico di segnalare un illecito di cui viene a conoscenza nel proprio ambiente lavorativo. Il whistleblower è, quindi, un dipendente della pubblica amministrazione (ma anche di un ente pubblico economico, di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico o un lavoratore di un fornitore della pubblica amministrazione), che segnala comportamenti o situazioni irregolari di interesse generale di cui sia venuto a conoscenza a causa del proprio ruolo istituzionale. Le tutele del decreto legislativo in esame sono molto ampie e rivolte a coloro che segnalano violazioni di normative nazionali o europee in un contesto pubblico o privato in qualità di:

- dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Il decreto rafforza i principi di trasparenza e responsabilità estendendo il campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti e a settori, come ad esempio quello finanziario, in cui la disciplina trova applicazione a prescindere dalla soglia dell'organico aziendale mediamente occupato nell'anno precedente.

Per i soggetti del settore privato, negli enti con meno di cinquanta dipendenti è consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite ma non la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. Le aziende interessate dovranno predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire la necessaria riservatezza.

La segnalazione esterna all'ANAC è infatti consentita solo se:

- sia stato utilizzato preventivamente tale canale interno;
- non sia prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo non sia stato attivato o, se attivato, sia inattendibile sul fronte della riservatezza;
- effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l'effettivo rischio di ritorsione;
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il decreto legislativo whistleblowing decorre dal 15 luglio 2023; per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno in media fino a 249 lavoratori subordinati l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto dal 17 dicembre 2023.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 14/2023 del 8 Aprile 2023

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123